



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## Provincia di Salerno

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delibera n. 32

**OGGETTO:** Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria anno 2013

Seduta del

26/11/2013

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **19:15** nella sala delle adunanze consiliari presso la Sede Municipale, previa consegna degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria e in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

<b>Cognome e nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>	<b>Cognome e nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Rescigno Antonio	( X )	( )	Iuliano Giovanni	( X )	( )
De Leo Agostino	( X )	( )	Daniele Gennaro	( X )	( )
Campanella Anna	( X )	( )	Siniscalchi Maria	( X )	( )
Cardaropoli Claudio	( X )	( )			
Cardaropoli Giovanni	( X )	( )			
Corvino Linda	( X )	( )			
Moccia Domenico	( X )	( )			
Moccia Gerardo	( X )	( )			

La D.ssa Linda Corvino – Presidente del Consiglio Comunale - assume la presidenza e constatata la presenza del numero legale degli intervenuti invita il Consiglio a trattare il presente argomento iscritto all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 97 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, dott.ssa Vincenzina Lento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 24/10/2013, con la quale ha proposto al Consiglio Comunale di approvare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 in essa indicata;

Visto il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 214 del 22.12.2011, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D. Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Visto l'art. 4 del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26/04/2012 n. 44;

Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'I.C.I., al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed, in particolare, gli articoli 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Visti, inoltre, i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e dallo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;- Preso atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

Dato atto che, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- d) 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

Dato atto che, in virtù dell'art 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, che richiama l'art. 14, comma 6, della legge n. 23/2011, che a sua volta richiama l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), il quale dispone che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Rilevato che il D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 in merito all'IMU ha disposto quanto segue:

- **Articolo 1 comma 1:** per l'anno di imposta 2013, non è dovuta la prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:
  - a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
  - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
  - c) terreni agricoli e fabbricati rurali.
- **Articolo 2, comma 1:** per l'anno di imposta 2013, non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, intanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (per il medesimo anno l'IMU resta dovuta fino al 30 giugno);
- **Articolo 2 comma 4:** le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai fini IMU, sono equiparate all'abitazione principale 8 per l'anno 2013 (la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio);
- **Articolo 2, comma 5:** non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concemente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A1, A8 o A9 che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia ( per l'anno 2013 la disposizione di cui al primo periodo si applica dal 1° luglio);
- **Articolo 2 comma 5bis:** Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi

catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma;

- **Articolo 2 comma 5ter:** Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
- **Articolo 2bis, comma 1:** Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.
- **Articolo 2bis, comma 2:** Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, e' attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Considerato che, il comma 380 — lettera a) — dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), abroga il comma 11 dell'articolo 13 del citato decreto n. 201/2011, con il quale era riservata allo Stato la metà del gettito, calcolato sull'aliquota di base, proveniente dagli immobili diversi dalle abitazioni principali e dalle relative pertinenze;

- che, la successiva lettera f) del medesimo comma 380, dispone la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille;
- che, la lettera g) del citato comma 380, dispone che i Comuni possono aumentare fino al 10,6 per mille l'aliquota prevista per gli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Visto il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 09/07/2012;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09/07/2012, con la quale venivano approvate le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

Ritenuto di dover proporre al Consiglio Comunale di fissare le aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2013;

Visto il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 (Federalismo fiscale municipale);

Vista la Legge n. 24 dicembre 2012 n. 228 - Legge di Stabilità 2013;

Visto il D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge 64/2013;

Visto il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che testualmente recita: "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4 quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Udita la lettura della relazione del Sindaco ed il dibattito consiliare, riportato nella deliberazione n. 31 in data odierna, come concordemente deciso, e che si intende integralmente riportato anche in questo atto

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

presenti e votanti, 11 con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Luliano, Daniele, Siniscalchi),


DELIBERA

1. di stabilire le seguenti misure di aliquote dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2013:
  - a. **ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE – Aliquota dello 0,5%;**
  - b. **TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI – Aliquota dello 1,06%.**
2. Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale" e per le relative pertinenze;
3. Di dare atto, altresì:
  - che la detrazione di cui al punto che precede, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  - che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
  - che la suddetta detrazione si applica anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3 bis del D. Lgs. n. 504/92 ("coniugi separati"), secondo le modalità dallo stesso previste;
  - che la suddetta detrazione si applica anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, condizione che la stessa non risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, condizione che non risulti locata;
  - che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;
  - che per abitazione principale, intesa dal legislatore è da intendersi "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
4. di stabilire, per l'anno 2013, ai fini dell'accertamento IMU per detto anno, a determinazione da parte del Settore Tecnico comunale dei valori unitari comunali per le aree edificabili ricadenti in zona "B" e le aree di espansione zona "C":
  - € 25,00 a mq per le aree edificabili ricadenti in zona "B" e nella zona rossa individuata a seguito degli eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998;
  - € 40,00 a mq per le aree edificabili ricadenti in zona "B" al di fuori della medesima zona rossa;
  - € 12,00 a mq per le aree di espansione zona "C" e nella zona rossa individuata a seguito degli eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998;
  - € 25,00 a mq per le aree di espansione zona "C" al di fuori della medesima zona rossa.
5. di prendere atto di quanto disposto dal D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124:
  - **Articolo 1 comma 1:** per l'anno di imposta 2013, non è dovuta la prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:
    - a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
    - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
    - c) terreni agricoli e fabbricati rurali.
  - **Articolo 2, comma 1:** per l'anno di imposta 2013, non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, intanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (per il medesimo anno l'IMU resta dovuta fino al 30 giugno);
  - **Articolo 2 comma 4:** le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai fini IMU, sono equiparate all'abitazione principale 8 per l'anno 2013 (la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio);
  - **Articolo 2, comma 5:** non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A1, A8 o A9 che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché, dal

- personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia ( per l'anno 2013 la disposizione di cui al primo periodo si applica dal 1° luglio);
- **Articolo 2 comma 5bis:** Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma;
  - **Articolo 2 comma 5ter:** Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda;
6. di equiparare ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013 n. 124 per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare, **stabilendo che la fruizione dell'agevolazione di cui al presente comma è subordinata a che il PROPRIETARIO presenti una dichiarazione entro e non oltre il 16 dicembre c.a.;**
  7. di richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2 bis, 2 comma, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013 n. 124, il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  8. di disporre, ai sensi della normativa vigente, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Bracigliano e l'inoltro della medesima al Ministero dell' Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze secondo la normativa vigente;

Di dichiarare, con la seguente votazione:

- Presenti e votanti 11, Favorevoli n. 8 , Contrari n. 3 ( Iuliano, Daniele, Siniscalchi), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



**COMUNE di BRACIGLIANO**  
*(Provincia di Salerno)*

**Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale**

**OGGETTO:** Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria anno 2013.

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA:

L'Assessore delegato proponente

Il Responsabile del Settore proponente

Da inserire nell'ordine del giorno

IL SINDACO  
Antonio RESCIGNO

Per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
dott. Alfonso AMABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000) esprime parere: **FAVOREVOLE**

somma da impegnare con la presente proposta € \_\_\_\_\_

intervento n. \_\_\_\_\_

cap. P.E.G. \_\_\_\_\_

Oggetto \_\_\_\_\_


Competenza/residui del bilancio previsione in corso \_\_\_\_\_


Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
dott. Alfonso AMABILE

Delibera n.° \_\_\_\_\_ seduta del \_\_\_\_\_  
Il Segretario

Letto, approvato e sottoscritto.

  
.....  
IL PRESIDENTE  
D.ssa Linda Corvino

  
.....  
IL SEGRETARIO  
Dott. ssa Vincenzina Lento

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Contestualmente alla pubblicazione la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Bracigliano, li .....

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
Ciriaco RESCIGNO

.....

---

### ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva:

- per avvenuta pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000).

Bracigliano, li .....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott.ssa Maria SANTANIELLO

.....

---